

Comune di Mollia (Vercelli)

Approvazione modifica regolamento edilizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Di modificare la parte Seconda, “Disposizioni Regolamentari Comunali in Materia di Edilizia; Titolo I Disposizioni Organizzative e Procedurali, capo I SUE SUAP e Organismi consultivi, Articolato 45.3, rubricato “Commissione edilizia”, nel contesto che segue:

1. La Commissione Edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati dalla Giunta comunale, di cui uno con le funzioni di Presidente. Della Commissione potrà far parte un Tecnico esperto in materia ambientale e di tutela dei valori artistici. All'atto della nomina dei componenti, la Giunta Comunale conferisce le funzioni di Presidenza della Commissione.

3. I cinque membri componenti della Commissione Igienico Edilizia, sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di detti membri dovrà essere in possesso del diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento della nomina della nuova Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Giunta Comunale non li abbia sostituiti. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

9. La Commissione esprime parere preventivo, consultivo (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente) non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o autorizzazioni ai sensi della L.R. n°45/1985 o altro titolo amministrativo di assenso comunque denominato in materia edilizia di cui al Capo II del D.P.R. n. 380/2001, segnalazioni certificate di inizio attività a discrezione U.T.C;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

11. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale, il Responsabile del procedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche; e) modalità di applicazione del contributo di costruzione; f) permessi di costruire convenzionati; g) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

12. La Commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

14. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

15. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 21.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

17. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

19. La Commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

20. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede timbrate con il bollo del Comune.

21. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.”

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, con le modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata L.R. 19/1999 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999.

(omissis)